



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 20 giugno 2022  
Prot. n 119/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO: Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il [decreto-legge](#) in oggetto. Si segnala che il provvedimento reca anche disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto.

Si segnalano di seguito le misure di principale interesse.

**Art. 8 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale**

I **commi da 1 a 5** introducono una serie di novità che riguardano l'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale. In particolare, il **comma 1** ne modifica la denominazione in “**Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile**”.

Il **comma 2** reca il seguente **elenco di funzioni ulteriori** a carico dell'Osservatorio:

- la **predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale integrata**, ove possibile, con programmi di mobilità attiva, di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente, con la possibilità di effettuare noleggi anche per pochi minuti senza interazione con personale dedicato (*sharing mobility*);
- l'**acquisizione di dati e la predisposizione di modelli di elaborazione digitale** utili a:
  - assicurare un'**attività minima uniforme** dei *mobility manager* d'area e dei *mobility manager* aziendali e scolastici;



- definire gli **elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS)**;
- valutare le **proposte di investimento** nel settore della mobilità locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;
- **l'acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di integrazione** dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilità pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che l'Osservatorio possa stipulare **apposite convenzioni** con le PA, con l'ART, con le aziende di TPL, con i *mobility manager* d'area, i *mobility manager* aziendali e i *mobility manager* scolastici per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni.

Il **comma 4** prevede che l'Osservatorio possa **avvalersi del personale del MIMS e di quello messo a disposizione dalle PA e dagli enti** di cui al comma 3 mediante le convenzioni ivi previste, nonché di **esperti di particolare e comprovata specializzazione**, nel **numero massimo di 8 unità** e nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 5** modifica **l'ammontare delle dotazioni finanziarie** a disposizione dell'Osservatorio (dallo 0,025% allo 0,105% dell'ammontare del **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale** di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, d'ora in poi "Fondo" e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui).

Il **comma 6** destina lo **0,3%** della dotazione del Fondo – **limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024** – al finanziamento di **specifici progetti per la sharing mobility** individuati con uno o più decreti adottati dal MIMS, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 7** introduce **nuovi parametri di ripartizione** delle risorse stanziare per l'esercizio 2022 sul Fondo e in particolare:

- **per euro 4.879.079.381, senza l'applicazione di penalità** e applicando le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013, tenendo annualmente conto delle variazioni per ciascuna regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'ART;



- **per euro 75.350.957, secondo costi standard e livelli adeguati dei servizi TPL**, definiti con decreto del MIMS, da adottare di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- **per euro 14.923.662**, per il finanziamento di **specifici progetti di *sharing mobility* (comma 6)**;
- **per euro 5.200.000**, con la **garanzia** che non possa determinare per ciascuna regione una **riduzione annua maggiore del 5%** rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente (10% nel primo quinquennio).

Il **comma 8** stabilisce che **l'erogazione dell'anticipazione** – pari all'80% - delle risorse (lett. a)) alle regioni a statuto ordinario relativa all'anno 2022 sia effettuata in **un'unica soluzione entro la data del 31 luglio 2022**, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Il **comma 9** dispone che le **aziende** che gestiscono le infrastrutture dedicate a servizi di TPL a impianti fissi **trasmettano entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile all'Osservatorio i dati delle manutenzioni programmate** dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 10. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati, **l'ente concedente ovvero affidante il servizio di TPL provvede a effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, comminando sanzioni di importo complessivo tra i 10.000 e i 500.000 euro.**

Il **comma 10** prevede che con decreto del MIMS adottato, previa intesa in Conferenza unificata, entro il 31 luglio 2022, siano individuati e, successivamente, aggiornati almeno ogni tre anni **i sottosistemi e i livelli manutentivi** per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9, la **modulistica uniforme** per l'acquisizione e la comunicazione dei dati e le **modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.**

Il **comma 11** precisa che **l'Ente concedente o committente**, sulla base delle indicazioni fornite da una **Commissione tecnica indipendente** dallo stesso appositamente costituita (con risorse proprie a disposizione), **possa autorizzare** (per 6 mesi prorogabili solo per ulteriori 6 mesi) **l'esercizio del sistema di trasporto in manutenzione** (esclusi i sottosistemi delle reti ferroviarie e gli impianti a fune), **prescrivendone le necessarie misure di mitigazione, le modalità di controllo e le periodiche verifiche di sicurezza.**



**Il comma 12 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025 per consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile.** Un successivo decreto del MIMS, di concerto con il MEF definirà le modalità operative e l'entità massima dei contributi riconoscibili.

\*\*\*\*

**Art. 9 (comma 1) – Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

Il **comma 1** apporta una serie di modificazioni alla legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 per consentire la realizzazione degli **investimenti di competenza del MIMS**.

In particolare, le lett. a), b) e c) provvedono a una **parziale rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 393, 394 e 395** dell'articolo 1 della legge di stabilità 2022 relative – rispettivamente – alle attività di **progettazione, acquisto o rinnovo del materiale rotabile** per la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione, della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle Città di **Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino** (comma 393); all'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla **linea ferroviaria adriatica**, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) (comma 394) e al finanziamento del **contratto di programma**, parte investimenti 2022-2026 tra il **MIMS e RFI** (comma 395).

\*\*\*\*

**Art. 11 – Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

L'articolo 11 **proroga l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** fino al **30 settembre 2022** per il sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, l'obbligo continua a valere per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;



- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Si segnala inoltre che il Ministro della Salute ha emanato l'[Ordinanza del 15 giugno 2022](#), recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, con la quale ha posto **l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai suindicati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo nel periodo dal 15 giugno 2022 al 22 giugno 2022.**

L’Ordinanza, il cui testo si sovrappone per la parte di interesse al contenuto del decreto-legge in oggetto, conferisce validità giuridica all’obbligo testé menzionato nel periodo che è intercorso dalla precedente scadenza del 15 giugno e la data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (16 giugno 2022). Si ricorda, in proposito che l’articolo 10-quater del DL n. 52 del 2022 come inserito dall’articolo 5, comma 1, del DL n. 24 del 2022 imponeva detto obbligo dal 1° aprile 2022 al 15 giugno 2022 e che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 produceva effetti dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022 (v. anche precedente [circolare Agens n. 102/2022](#)).

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Molina